

LEGGE REGIONALE 26 novembre 2000, n. 23

G.U.R.S. 28 novembre 2000, n. 54

Norme per lo svolgimento di attività di ricerca nel Centro siciliano di fisica nucleare di Catania. Modifiche al comma 4, dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. L'Università degli studi di Catania è autorizzata a intestarsi il contratto a tempo indeterminato stipulato ai sensi e per gli effetti del comma 4, dell'articolo 14, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, come integrato dall'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 12, che disciplina il rapporto di lavoro per lo svolgimento di attività di ricerca nel Centro siciliano di fisica nucleare di Catania.

2. All'Università degli studi di Catania spettano le somme relative agli oneri del contratto di cui al comma 1 ed alla stessa fanno carico gli obblighi stabiliti nei commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 1995, n. 12.

Art. 2

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Messina, 26 novembre 2000.

LEANZA